

## REGOLAMENTO (CE) N. 2261/2002 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2002

**che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni altri ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese ed importazioni di alcuni ossidi di zinco spediti dal Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. DOMANDA**

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»), una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) La richiesta è stata presentata il 18 novembre 2002 da Eurométaux per conto di una percentuale maggioritaria (oltre il 50 %) di produttori comunitari di alcuni ossidi di zinco.

**B. PRODOTTO**

- (3) Il prodotto oggetto della denuncia di elusione è l'ossido di zinco (formula chimica ZnO), di purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco, attualmente classificabile al codice NC ex 2817 00 00 (codice TARIC 2817 00 00 11). Il codice è indicato unicamente a titolo informativo.

**C. MISURE IN VIGORE**

- (4) Le misure attualmente in vigore che sarebbero oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

**D. MOTIVAZIONE**

- (5) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo di alcuni ossidi di zinco in Vietnam e mediante la miscela di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese con altre sostanze, quali silice, che riduce la purezza dell'ossido di zinco a

meno di 93 % (in appresso «prodotti di ossido di zinco miscelato»). I prodotti importati soggetti a tali pratiche vengono denominati in appresso «prodotti in esame».

- (6) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova.

Dalla domanda risulta un notevole cambiamento della configurazione degli scambi, dato che le importazioni dei prodotti in esame sono notevolmente aumentate, mentre le importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese sono diminuite. Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Vietnam di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese e al fatto che alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese vengono mescolati con altre sostanze, il che ne modifica la classificazione tariffaria, benché le caratteristiche e le applicazioni di base del prodotto restino immutate. Tali pratiche non hanno motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a parte l'istituzione del dazio.

- (7) La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping vigenti sulle importazioni del prodotto in questione risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni del prodotto in esame. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto oggetto della denuncia di elusione vengono effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

- (8) La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi dei prodotti in esame sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per alcuni ossidi di zinco.

**E. PROCEDURA**

- (9) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, le importazioni di alcuni ossidi di zinco spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e le importazioni dei prodotti di ossido di zinco miscelato originari della Repubblica popolare cinese di cui al codice TARIC 2817 00 00 19.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 7.